



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere (relatore)
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell'adunanza del 2 dicembre 2015 ha reso la seguente

PRONUNCIA

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, che l'Organo di revisione, sulla base dei criteri e linee-guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 14 aprile 2014, ha predisposto ed inviato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione a seguito di richieste formulate dal magistrato istruttore;

Vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 del Comune di Lavagna;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42/2015 del 10 novembre 2015, con la quale è stata convocata per il giorno 2 dicembre 2015 la Sezione regionale di controllo per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Vista la nota presidenziale n. 4134-10/11/2015-SC_LIG-T85-P del 10 novembre 2015, inviata al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lavagna, con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell'ordinanza di convocazione della Sezione;

Uditi in udienza il magistrato istruttore dott.ssa Angela Pria e, per l'Amministrazione il Segretario comunale dott.ssa Stefania Caviglia e il Sindaco dott. Giuseppe Sanguineti.

Ritenuto in

FATTO

L'esame della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lavagna (GE), relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, ha consentito di riscontrare le seguenti criticità:

- a) significativi problemi di liquidità, che hanno determinato per il 2013 il ricorso ad anticipazioni di tesoreria senza peraltro provvedere al rimborso alla data del 31 dicembre 2013 della somma di 224.910,89 euro;
- b) presenza di residui attivi dei primi tre titoli, risalenti ad anni antecedenti il 2009, riferibili nella quasi totalità a ruoli TARSU;
- c) mancata costituzione del fondo svalutazione crediti nel risultato di amministrazione 2013, non osservando la previsione normativa di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2013, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Il Comune riconoscendo i rilievi, ha fatto presente che:

- a)** non ha costituito il fondo svalutazione crediti non rispettando, quindi, la previsione di cui al citato articolo 6, comma 17 del decreto-legge n. 95 del 2012;
- b)** il ricorso ad anticipazioni di tesoreria si è reso necessario per il minor gettito IMU e per le ritenute effettuate nel 2013 sul fondo di solidarietà;
- c)** le criticità nella riscossione coattiva dei ruoli TARSU è avvenuta sino al 2001 tramite il concessionario del servizio della riscossione; per i ruoli insoluti dal 2004 al 2007 la riscossione è iniziata dal 2008 per il tramite di un ufficio legale; per i ruoli insoluti 2008 e 2009 l'Ente ha provveduto ad inviare solleciti nel

2014; infine, per quelli del 2010, 2011 e 2012 ha previsto l'emissione di solleciti nel corso dell'anno 2015.

Nel corso dell'adunanza, il Sindaco, ha confermato le risposte rese nella fase istruttoria e ha fornito ulteriori chiarimenti sullo stato delle finanze comunali e sulle iniziative poste in essere per il ripristino della sana gestione dell'Ente, inviando una relazione in data 3 dicembre 2015.

Considerato in

DIRITTO

I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono alla Sezione di accertare l'effettiva sussistenza delle criticità rilevate in sede istruttoria.

In merito alla mancata costituzione del fondo svalutazione crediti l'Ente ha precisato che la precedente Amministrazione, pur avendo inserito in bilancio un fondo svalutazione crediti per un importo di 79.279,24 euro, non ha ritenuto di dover accantonare alcun fondo in sede di consuntivo. L'odierna Amministrazione, in sede di rendiconto 2014, ha provveduto a quantificare un fondo svalutazione crediti per un importo di 5.279.409,67 euro, che ha determinato un disavanzo per l'esercizio 2014, di 5.279.409,67 euro, che verrà ripianato con rate costanti di 175.980,32 euro, per 30 annualità, a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, dell'articolo 3, commi 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 2015.

L'art. 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ha imposto agli enti locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (percentuale ridotta al 20% per il 2014), derivanti dai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La norma prevede altresì che, previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo quei residui per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Si ricorda, in proposito, che l'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013, ha imposto agli enti locali beneficiari di anticipazioni funzionali al pagamento di debiti pregressi, l'elevazione al 30% della percentuale sopra indicata. L'adempimento in discorso non esclude, tuttavia, la necessità di proseguire la costante opera di rivisitazione e riaccertamento dei residui attivi, già prevista dal TUEL, nonché di mantenere un congruo vincolo

all'avanzo d'amministrazione nel caso in cui la mera costituzione del fondo svalutazione crediti - nei limiti minimi previsti dalla norma - non rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione di potenziale rischio di inesigibilità dei crediti insita nei residui attivi inseriti a bilancio. Il citato art. 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone, infatti, a tutti gli enti locali un comportamento di prudenza minimo, non intervenendo nelle valutazioni che, discrezionalmente, ogni ente può compiere (anzi deve, ex artt. 228 e 230 del TUEL) su tutti i residui attivi (non solo quelli di Titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni) al fine di far emergere un avanzo d'amministrazione veritiero e corretto.

In ordine al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, l'Amministrazione ha ribadito che lo stesso si è reso necessario per le riduzioni dei trasferimenti e dei tagli alle risorse subiti, e ha precisato che nel 2015 già in sede di bilancio di previsione l'Ente ha determinato una diminuzione delle spese correnti e una quasi eliminazione di spese in conto capitale, utilizzando, per queste ultime, i residui dei mutui precedentemente non utilizzati in tutto o in parte, procedendo ad una ricognizione di tutte le somme da poter utilizzare e provvedendo, per alcuni residui mutui, a devoluzioni e a diverso utilizzo. L'Amministrazione ha, inoltre, deciso di non effettuare più alcuna operazione di assunzione di mutuo, fino a quando il livello dello *stock* del debito non sarà sceso a livelli più rassicuranti e l'ottimizzazione delle entrate dei primi tre livelli non sarà resa più certa e durevole.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, ricorda in proposito che, ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi e delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve, tuttavia, sottolineare come tale forma di finanziamento, sebbene rispettosa dei predetti limiti, debba costituire un'operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'Ente di riscuotere le entrate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità si trasforma di fatto in una forma continuativa di indebitamento a breve termine destinata anche alla copertura di spese correnti e, come tale, rischia di non essere conforme ai precetti posti, in materia di indebitamento delle autonomie territoriali, dall'articolo 119 della Costituzione.

Appare, quindi, necessario che l'Amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

Quanto ai residui attivi risalenti agli anni precedenti al 2009 e per quelli del 2009 e 2010, derivanti nella quasi totalità, da partite relative alla TARSU, precisa l'Ente che gli stessi sono stati mantenuti per un contenzioso in atto presso le Commissioni tributarie riguardante il calcolo delle superfici da sottoporre a tassa.

La Sezione nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale, rammenta che l'esigenza di una corretta e prudente valutazione dei residui attivi è stata ribadita dal richiamato articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95. Ricorda, inoltre, che la predetta disposizione, ancora applicabile ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, è stata abrogata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, nel dettare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali in vigore dall'esercizio 2015, impone l'accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione ad un apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità" secondo criteri ispirati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente, a fronte del rischio della mancata riscossione dei residui attivi mantenuti nel conto di bilancio.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi controlli ad essa intestati le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

ACCERTA

la presenza di profili di criticità nei termini sopra indicati, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'Ente;

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione di accertamento al Sindaco del Comune di Lavagna e, attraverso il sistema SIQUEL, al Revisore dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

Il Magistrato relatore
Angela Pria

Il Presidente
Ermanno Granelli

Depositata in segreteria il 12.2.2016

Il funzionario preposto f.f.
Antonella Sfattina